



**Tribunale di Salerno**  
**PRESIDENZA-DIRIGENZA**  
*Via Dalmazia n. 1 – ottavo piano – Palazzina B - 84123 Salerno*  
*e-mail: tribunale.salerno@giustizia.it*

**DECRETO N. 236 /2020**

Salerno, 09.11.2020

Il Presidente del Tribunale

il Dirigente Amministrativo

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”) convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
- visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”) ed in particolare l’art. 1, che, modificando l’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, **ha prorogato il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;** - visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”), che agli **artt. 23 e 24** detta disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, **anche in deroga a quanto disposto dall’art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34** (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, che ha dettato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
- viste le circolari del Ministero della salute del 12 ottobre e del 4 novembre 2020;
- visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

- visto il dPCM del 3 novembre 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»). (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41”)
  - vista la circolare de 6 novembre del Capo Dipartimento Ministero della Giustizia;
  - **vista la nota DGSIA del 2 novembre 2020** che all’art. 6 ha previsto *che nei casi previsti dall’art. 83 co. 13, 14, e 15 del d.l. 18/2020 le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali - con le sole esclusioni di cui all’art. 24 del d.l. 137/20 - possano avvenire con il Sistema di Notificazioni e comunicazioni telematiche penali, ovvero tramite il sistema ministeriale PEC TIAP-Document@*
  - vista **la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020**, che ha dettato linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte con le delibere del 5.3.2020 (“Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all’Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi dell’Art. 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958”) e dell’11 marzo 2020 (“Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all’esito del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020”);
  - lette le nuove linee guida CSM adottate con delibera 4.11.2020;
  - **rilevato che, in forza delle disposizioni suindicate, il termine dello stato di emergenza legato alla diffusione del Covid-19 è stato prorogato al 31 gennaio 2021;**
  - considerato, altresì, che la situazione epidemiologica è in costante evoluzione per il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e per l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
  - rilevato che tutti i recenti interventi di normazione primaria e secondaria sin qui adottati, in via di urgenza, in materia di giustizia, dopo le prime due fasi di emergenza, si presentano in chiara difformità con il precedente indirizzo politico sospensivo dell’ordinaria attività giudiziaria durante la pandemia;
  - che sono tutti, invece, sorretti dall’esigenza di garantire un esercizio controllato della giurisdizione da potersi amministrare nel rispetto dell’esigenza di contenere e ridurre tutte le forme di contatto personale non strettamente necessarie che possano favorire il propagarsi dell’epidemia non potendo in ogni caso sospendersi servizi pubblici che vanno comunque garantiti;
  - che, pertanto, occorre assicurare la continuità del normale servizio giustizia nel rispetto delle esigenze di prevenzione tenuto conto dell’evoluzione della pandemia;
  - visti gli esiti delle interlocuzioni: con il personale amministrativo in punto di lavoro agile nella riunione del 4 novembre; con le rappresentanze dell’avvocatura (COA e Camera Penale) in altra riunione in pari data; con le rappresentanze dei magistrati in occasione della riunione di giunta del giorno 6 novembre avente il relativo tema all’ordine del giorno;
  - ritenuto che due sono state, dunque, le linee di intervento in materia di giustizia di cui al d.l. 137/2020 entrambe strettamente correlate tra loro sul piano funzionale dalla comune esigenza di limitare all’essenziale le presenze del personale e dell’utenza negli uffici pubblici.
- L’intervento ha assunto maggior rilievo per il settore penale in quanto nel settore civile l’esigenza era già stata ampiamente soddisfatta mediante l’utilizzo della trattazione scritta.
- Lo strumento procedurale rimane, tuttavia, facoltativo e l’unica modifica introdotta all’art. 221 co. 7 D.L. 34/2020 conv. nella L.77/20 ha riguardato la possibilità del Giudice di condurre l’udienza anche da un luogo diverso da quello dell’ufficio giudiziario.
- Nel settore penale, invece, l’assenza del processo penale telematico da un lato e l’esigenza della classe forense di non rinunciare di regola alla trattazione in presenza per l’attività istruttoria dibattimentale e per la discussione ha reso residuale l’utilizzo dello strumento dell’udienza da remoto tramite gli autorizzati applicativi ministeriali.

Il remoto rimane dunque in buona parte consensualistico e disponibile unilateralmente, circostanza che rende difficile anche la stipula di quei protocolli che si sono rivelati molto utili nella prima fase dell'emergenza, come lo sarebbero ugualmente in quella del rebound.

Con l'art. 24 sono state, tuttavia, dettate importanti disposizioni valevoli per il tribunale per semplificare il deposito di atti, documenti ed istanze, in attesa dell'implementazione del portale del processo penale telematico. In particolare consentendo il deposito tramite PEC inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del DM 21.2.2011 n. 44 onerando il DGSIA a fornire i relativi indirizzi indicando le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le modalità di invio onerando il personale di cancelleria di correlati adempimenti. Non risulta, invece, dettata nessuna disposizione di carattere transitorio.

Aderendo alle linee guida del CSM di gestione partecipata si è proceduto ad una serie di interlocuzioni preventive con COA, Camera penale, Procuratore della Repubblica, personale amministrativo e Giudici.

Esaminate le proposte che sono state prospettate verbalmente nel corso delle riunioni, nonché quelle depositate formalmente all'ufficio di Presidenza;

### OSSERVANO

Sono state, in linea di principio, respinte le proposte tendenti ad ampliare eccessivamente il numero di processi da svolgere nelle forme tradizionali in conformità con le pregresse raccomandazioni di questa Presidenza durante la fase di ripresa dell'attività e che in questa sede si intendono confermate al fine di consentire un esercizio dei poteri discrezionali dei Giudici compatibile con le esigenze di salute.

Ci si riferisce:

#### **1) Raccomandazione ai GDP di Salerno del 4.9.2020 che si riporta confermandola**

Oggetto: ripresa udienze ufficio GDP di Salerno raccomandazioni alla puntuale osservanza delle direttive

Sono stato notiziato che lunedì 7 settembre risultano fissate sette udienze in contemporanea da parte dei Giudici di pace di Salerno nelle quali sarebbe prevista la trattazione in presenza, in alcuni casi, anche di 35 processi sul ruolo con calendarizzazione in fasce orarie con inizio alle ore 11 sino alle ore 16,40.

Mi preme richiamare tutti i Giudici di pace al rispetto delle disposizioni organizzative della ripresa dell'attività ordinaria di cui al decreto 106 del 29.6.2020 della fase tre che prevede:

Quanto agli uffici del GDP:

- 1) nel settore civile
  - a) rimangono ferme le trattazioni in forma scritta già adottate in forza delle linee guida senza più limiti quanto al numero dei processi.
  - b) I processi a trattazione ordinaria potranno essere celebrati solo se sussistano in concreto le condizioni per garantire la trattazione in presenza ad orario ed a porte chiuse nel rispetto degli obblighi di distanziamento e con l'adozione di tutte le cautele necessarie per impedire sovraffollamenti dentro e fuori l'aula.
  - c) La relativa valutazione dovrà essere operata dal Giudice di pace precedente che, in caso contrario, dovrà rinviare nella prima fascia tutti i processi che non possono essere trattati nel rispetto delle norme di prevenzione di cui sarà sua cura garantirne il rispetto.
- 2) Nel settore penale dovranno essere celebrati a porte chiuse ed in presenza i soli processi la cui trattazione sia compatibile con il rispetto degli obblighi di distanziamento e con l'adozione di tutte le cautele necessarie per impedire sovraffollamenti dentro e fuori l'aula. La relativa valutazione dovrà essere operata dal Giudice di pace precedente che, in caso contrario, dovrà rinviare nella prima fascia tutti i processi che non possono essere trattati nel rispetto delle norme di prevenzione di cui sarà sua cura garantirne il rispetto.

In altri termini mentre non sussistono limiti alla cd. "trattazione scritta" dei processi fissati con questa

modalità come da precedenti linee guida, sussistono, invece, limiti assoluti alla trattazione dei processi in presenza ( pur non potendo essere più indicato un numero preciso) che sono dettati dalla complessiva situazione logistica e dalla prioritaria esigenza di tutela delle ragioni sanitarie.

E' di tutta evidenza, infatti, che lo svolgimento in contemporanea di 7 udienze con trattazione di un numero così elevato di procedimenti contrasta con la lettera B la cui violazione può formare oggetto di rilevazione essendo agevolmente prevedibile, pur in presenza di organizzazione delle udienze per fasce orarie, che possa violarsi l'obbligo di distanziamento e determinarsi inoltre assembramenti incompatibili con la situazione epidemiologica essendo ancora forte sul territorio il rischio di contagio.

Tanto premesso si ribadisce:

- a) che non possono tenersi più udienze contemporaneamente nella stessa aula;
- b) che nella fissazione del numero dei processi in presenza dovrà tenersi conto del dovere dei GDP di garantire gli obblighi di distanziamento con l'adozione di tutte le cautele necessarie per impedire sovraffollamenti dentro e fuori l'aula; Ciò in quanto la relativa valutazione rientra nella responsabilità del singolo GDP che, nel fissare i processi da trattare in presenza, dovrà tener conto non solo del proprio ruolo di udienza, ma pure dei ruoli di udienza degli altri GDP contemporaneamente impegnati negli stessi spazi.
- c) Che laddove, come sembra prevedibile il 7 settembre, non siano in concreto garantite queste elementari esigenze di sicurezza sanitaria i processi con esse incompatibili dovranno essere rinviati nella prima fascia.

Si invitano, pertanto i GDP impegnati in udienza cui compete la concreta valutazione del rischio ad attenersi alle indicate direttive evitando per il futuro di fissare in trattazione in presenza un numero di processi incompatibile con le esigenze di prevenzione.

Manda alla cancelleria per le relative comunicazioni con le consuete modalità

## 2) **Raccomandazione ai GIUDICI PENALI del 29.9.2020** che si riporta confermandola

### **Oggetto: direttiva sulla modalità dei rinvii fuori udienza dei processi penali non celebrabili**

Sono stato informato dell'esistenza di diverse prassi tra le singole sezioni dibattimentali ed i GG. MM., anche onorari, con le quali vengono gestiti i rinvii dei processi che non sono trattabili in udienza.

Ciò in quanto le relative informazioni trasmesse sul sito del Tribunale sono talvolta incomplete venendo indicati solo gli elenchi dei processi da rinviare senza specificare la data del rinvio.

In altri casi mi consta che non si riesce a svolgere in tempo questa doverosa programmazione per poi procedere al rinvio in presenza.

Mi preme precisare che conformemente a quanto già disposto in ragione della perdurante gravità della situazione sanitaria, oltre che di quanto già concordato con le Rappresentanze dell'avvocatura al fine di garantire la migliore organizzazione del proprio lavoro, appare necessario evitare inutili presenze in udienza degli avvocati per conoscere la data del rinvio ed evitare le notifiche.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i Giudici, togati ed onorari, nel curare la completezza dell'informazione dei processi da rinviare fuori udienza in modo da consentire una tempestiva pubblicazione sul sito del Tribunale degli elenchi dei processi che non potranno essere trattati con indicazione delle relative date di rinvio dell'udienza.

Vanno evitati i rinvii in udienza per non essere riusciti a garantire la tempestiva programmazione ovvero per "salvare" le notifiche dovendo garantirsi il minor flusso possibile di avvocati, testi e parti nel palazzo.

Ringrazio per la collaborazione.

## - 3) **Raccomandazione ai GIUDICI CIVILI del 19.10.2020** che si riporta confermandola

Rilevato che la situazione epidemiologica risulta essersi aggravata nelle ultime settimane; che il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, come modificato dal D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, ha disposto ( art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 è prorogato al 31 gennaio 2021;

considerato che ai sensi dell'art. 221 del D.L. 34/2020 la modalità di trattazione scritta delle udienze (entro i limiti consentiti) continua ad essere il metodo di celebrazione delle udienze meglio compatibile con la tutela delle prioritarie esigenze sanitarie;

tenuto conto che grava su tutti il dovere di contribuire a prevenire assembramenti e pericoli di contagio;

Raccomanda a tutti i giudici del settore civile, togati ed onorari, pur nella facoltatività del mezzo, di fare uso assolutamente prevalente della trattazione scritta limitando le ipotesi di trattazione in presenza a casi assolutamente eccezionali e residuali, che vanno motivati con riferimento alla singola causa da trattare in presenza;

invita i presidenti di sezione a monitorare e, se del caso, a riferire periodicamente in ordine al metodo di celebrazione delle udienze da parte dei Giudici nelle sezioni da loro dirette.

- **4) Direttiva 28.10.2020 che si riporta confermandola**

Oggetto: direttive per ridurre il rischio di contagio in ambiente di lavoro

L'aggravarsi negli ultimi giorni della situazione epidemiologica impone sin d'ora ed in attesa degli interventi generali di competenza, l'adozione di tutte le misure di prevenzione datoriali necessarie a prevenire o ridurre il pericolo di diffusione del Covid-19.

Negli ultimi giorni si è infatti assistito ad alcuni casi di contagio, sia in Tribunale, che in Procura, che hanno imposto misure di sanificazione degli ambienti e misure di isolamento del personale che rischiano di mettere in pericolo l'ordinaria attività ivi compresa quella di carattere urgente che deve essere comunque garantita.

Si è dovuto, ad esempio, ordinare l'immediata chiusura della cancelleria del riesame disponendo che tale attività venga svolta in sostituzione da una sezione dibattimentale a turno secondo le attuali previsioni tabellari per dover poi constatare un analogo caso di contagio di una unità di personale amministrativo in una delle sezioni dibattimentali con conseguenti analoghi provvedimenti.

Continuando con la catena dei contagi si rischia di rendere oltre modo difficoltosa l'attività del Tribunale.

La proroga ex art. 1 terzo comma d.l. 7.10.2020 dello stato di emergenza al 31.01.2021 impone, pertanto, di dare massima estensione al disposto dell'art. 221 del d.l. 19.5.2020 n. 34 dovendo ritenersi la trattazione in presenza sin d'ora modalità eccezionale di celebrazione dei processi valevole nei soli casi in cui essa è prevista come obbligatoria.

Un uso prudente della discrezionalità in relazione alla prioritaria esigenza di tutela delle ragioni sanitarie deve ritenersi oggi imponga la massima estensione della modalità di trattazione scritta.

Inoltre con delibera del CDM del 7.10.2020 e con numerose ordinanze regionali è stato disposto l'obbligatorio utilizzo nei luoghi pubblici al chiuso dei DPI delle vie respiratorie sino alla data del 31.1.2021.

I dati statistici di incremento della diffusione del virus al 27.10.2020 dimostrano che la quasi totalità dei positivi è oggi asintomatica e, dunque, il virus circola in modo quasi totalmente occulto, situazione che rende residuali ed insufficienti alcune delle misure di prevenzione adottate come ad esempio quella di misurazione della temperatura che non intercetta gli asintomatici.

Questa grave situazione unitamente alla previsione statistica del raggiungimento della curva esponenziale per la metà del mese di novembre mettendo così in crisi il sistema sanitario dei ricoveri e delle terapie intensive, impone di incrementare la qualità e la quantità delle misure di protezione a partire dalle mascherine apparendo oggi preferibile l'uso di quelle FFP2 alle chirurgiche, rendendo obbligatorio altresì l'utilizzo dei caschi con visiera quando non è possibile garantire il minimo distanziamento.

Ne consegue che deve ritenersi assolutamente necessario non solo verificare mediante idonei accertamenti diagnostici i casi di possibile contagio avvenuti nell'ufficio (che questo tribunale ha effettuato nelle giornate del 29 e del 30 ottobre proprio a seguito dei casi di positività accertati), ma anche di garantire l'adozione di tutti i descritti presidi di sicurezza disponibili sensibilizzando il personale sull'opportunità di farne uso abituale anche in luoghi privati ove necessario al fine di scongiurare che lo screening possa essere poi vanificato da possibili contagi interfamiliari.

Si richiede, pertanto, la massima collaborazione al personale tutto dando mandato all'economato di distribuire tutti i caschi con visiera e dpi di qualità FFP2 che man mano si renderanno disponibili imponendone l'obbligatorio utilizzo nei luoghi di lavoro se il distanziamento non sia compatibile con la specifica attività lavorativa.

**Sono state accolte invece tutte le proposte coerenti con la prudenza che caratterizza questa nuova fase di grande emergenza.**

**Tanto premesso ed in conformità delle raccomandazioni del CSM per semplificare l'attività ordinaria degli uffici, impegnati nella gestione dell'emergenza e delle indicazioni relative all'organizzazione dei servizi nella vigenza dell'emergenza COVID per garantire distanze minime di sicurezza interpersonale e divieto di assembramento in luoghi aperti al pubblico**

## **DISPONGONO**

### **1) Regolamentazione degli accessi agli uffici Giudiziari del Tribunale**

Si è provveduto a richiedere in relazione all'attuale fase di emergenza alla Autorità sanitaria regionale il numero di ingressi in Cittadella compatibili con la gravità della situazione sanitaria.

Altrettanto si è provveduto a fare con l'ingegnere Della Monica per l'adeguamento al COVID del DVR.

Nelle more del deposito delle relative relazioni deve ritenersi che rimangano ferme tutte le pregresse disposizioni già adottate a seguito di interlocuzione con l'Autorità sanitaria e ritenute compatibili con il Documento di valutazione del rischio alle quali tutte si rinvia ivi compreso le misure organizzative di prevenzione igienica già adottate.

Si fa pertanto richiamo alle note:

- A.S. Reg. n. 96621 del 06/05/2020 per la fase 1 comprensive delle indicazioni previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro" del 14/03/2020 ed ulteriore integrazione del 24/04/2020 ed altresì alla innumerevole normativa dedicata a tale stato emergenziale;

- A.S. Reg. n. 124108 del 16 giugno 2020 per la fase successiva al lockdown che riteneva compatibile il richiesto numero di accessi condizionato alle seguenti prescrizioni anti COVID 19:

- distanziamento sociale del Personale/Fruitore sia negli spazi situati all'aperto che all'interno;
- ingresso alla cittadella giudiziaria regolamentato da personale addetto che contingerà l'accesso evitando assembramenti;
- lo stesso personale di vigilanza presente all'ingresso dovrà assicurare il rispetto del numero di presenze contemporanee, provvedendo alla consegna di un passì dedicato ad ognuno che effettua l'accesso, operando in funzione del monitoraggio dell'uscita;
- redazione di un elenco giornaliero dei frequentatori, riportando i rispettivi dati anagrafici con relativo recapito telefonico, da conservare per almeno 14 giorni e da esibire all'autorità sanitaria nel caso in cui se ne evidenzi la necessità;

Va all'uopo precisato che con la ripresa della normale attività ordinaria e l'apparente normalizzazione della situazione epidemiologica il numero degli ingressi contemporanei senza prenotazione, pur se ancora contingentato era stato progressivamente esteso con procedura partecipata a **sessanta unità con le medesime modalità**, ferme restando le differenti limitazioni attualmente esistenti presso tutti gli uffici del Giudice di pace del circondario la cui logistica, non consente, invece, ulteriori ampliamenti.

All'esito della nuova interlocuzione con l'Autorità sanitaria e con l'aggiornamento del DVR si provvederà, se del caso, ad adottare con procedura partecipata nuovi protocolli per regolamentare l'ingresso degli utenti che siano compatibili con l'esigenza di garantire distanze ed evitare forme di assembramento.

Analogamente rimarranno in vigore, nelle more dell'aggiornamento, tutte le precedenti disposizioni correlate al DVR attualmente vigente.

## **2) Regolamentazione per la semplificazione del deposito telematico di istanze, atti e documenti**

Nel settore penale in attesa di una disciplina del Min. giustizia e del DGSIA del deposito legale tramite Pec da inserire nel registro degli indirizzi pec di cui all'art 7 dmG 44/2011 il deposito telematico di istanze, atti e documenti, diversi da quelli di cui all'art. 24 co. 1 e 2 d.l. 137/20, deve ritenersi consentito solo su base convenzionale ed all'esito della stipula di specifici protocolli.

Tanto premesso si dispone:

- di richiedere al Ministero, l'attivazione di ulteriori indirizzi PEC per il settore penale, delegando il direttore del settore penale dottoressa D'Andrea al sollecito coordinamento dei flussi di comunicazione per ogni cancelleria interessata, sentiti i responsabili degli uffici;

- di predisporre, con l'ausilio del Magrif, appositi moduli organizzativi per dare attuazione alle previsioni dell'art. 24 co. 4 e 5 dl 137/2020;

Tenuto conto, tuttavia, dell'esigenza di evitare inutili accessi nelle Cancellerie nelle more si consente che istanze e richieste possano pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- per ufficio gip-gup: [gipgup.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:gipgup.tribunale.salerno@giustiziacert.it);
- per il dibattimento monocratico, collegiale e la corte di assise:

[dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it](mailto:dibattimento.tribunale.salerno@giustiziacert.it)

- **E' fatto obbligo ai responsabili delle sezioni garantire la lettura giornaliera delle caselle di posta elettronica certificata, con apposite turnazioni del personale addetto, e prevedendo eventuali sostituzioni.**
- Le istanze *de libertate* e le liste testi potranno essere trasmesse, esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica certificata della cancelleria della sezione penale innanzi alla quale pende il procedimento, reperibili sul sito web istituzionale del Tribunale di Salerno sezione contatti.
- Alle caselle di posta elettronica della sezione GIP, potranno essere **prenotati appuntamenti per adempimenti** da svolgere in cancelleria, ovvero per prendere visione di fascicoli non presenti in TIAP ed estrarre copia. Si delega il funzionario giudiziario dottor Roberto Rago ad avviare celermente l'introduzione del sistema di prenotazione degli accessi in cancelleria sviluppato da Aste Giudiziarie, disciplinando ulteriormente singole attività (richieste copie, fascicoli, certificati etc).
- Alle caselle di posta elettronica delle sezioni dibattimentali e della sezione riesame, potranno essere **prenotati adempimenti** da svolgere in cancelleria. Si delegano i funzionari giudiziari dottoressa Annamaria Rago e dottor Ferdinando Cuozzo ad avviare celermente l'introduzione del sistema di prenotazione degli accessi in cancelleria sviluppato da Aste Giudiziarie, disciplinando ulteriormente singole attività (richieste copie, fascicoli, certificati etc).
- Si delega il direttore dottoressa Gaetana Discepolo per tutto il settore civile, ad avviare celermente l'introduzione del sistema di prenotazione degli accessi in cancelleria sviluppato da Aste Giudiziarie, disciplinando ulteriormente singole attività (richieste copie, fascicoli, certificati etc).
- Si precisa, infine, che la partecipazione personale a tutte le udienze dibattimentali, GIP e del riesame, da parte di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata – ove possibile – mediante videoconferenza ex art. 146 bis d.l. 28.7.89 n. 271 e succ. mod. o con collegamenti da remoto con applicativo Teams su accordo delle parti sulla base della normativa vigente dell'art. 23 co. 4 d.l. 137/2020 sempre che ciò sia compatibile con l'attività da svolgere in udienza.
- Le richieste di colloquio con i giudici devono essere inviate agli indirizzi di posta elettronica

istituzionali di cancelleria indicati nel sito web del Tribunale di Salerno, e previa valutazione dell'urgenza, verrà fissato se del caso, dal Giudice l'eventuale appuntamento con lo stesso mezzo tramite cancelleria.

### **3) Regolamentazione della gestione delle udienze**

#### **SETTORE CIVILE**

Le udienze dei procedimenti civili alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, dell'articolo 128 del codice di procedura civile (allo stesso modo di quanto era disposto dall'art.2 co. 2 lett. E) d.l. 11/20 e dell'art. 83 co. 7 lett. E d.l.18/20 nella prima fase dell'emergenza).

Le udienze di separazione consensuale ex 711 c.p.c. e quelle di divorzio congiunto ex art. 9 L.17.7.2020 n. 77 con previsione in deroga all'art. 221 co. 4 d.l. 34/2020 possono esser sostituite, come del resto già avviene in forza di precedenti disposizioni, dal deposito telematico di note scritte nel caso in cui le parti rinunciano espressamente alla partecipazione in presenza 15 gg. prima, e confermando le conclusioni di cui al ricorso e dichiarando di non volersi conciliare nel giudizio di separazione e divorzio.

Sino alla data del 31.1.2021 devono ritenersi prorogate le disposizioni di cui all'art. 221 d.l. 34/2020 riguardanti l'udienza a trattazione scritta e l'udienza con collegamento da remoto (proroga allargata).

I commi 6 (trattazione scritta per separazioni consensuali e divorzi congiunti) e 7 (udienza con collegamento da remoto per il giudice connesso anche da luogo diverso dall'ufficio giudiziario) dell'art. 23 d.l. n. 137/2020 prevedono, difatti, delle deroghe ai commi 4 e 7 dell'art. 221 d.l. n. 34/2020. Dette deroghe, per espressa previsione dell'art. 23, co. 1, primo periodo, sono applicabili fino al 31.1.2021: appare del tutto evidente che l'operatività della norma derogante deve necessariamente coincidere con la vigenza della norma derogata.

Pertanto, le misure previste ex art. 23 d.l.137/2020 non travolgono l'efficacia della disciplina di cui all'art. 221 che vede la sua efficacia protratta al 31.1.2021 per effetto del trascinamento operato dall'art. 23 co. 1 in tal modo unificandosi tutte le norme processuali dell'emergenza.

Come da precedenti disposizioni deve, dunque, ritenersi per tutto il settore civile l'udienza a trattazione scritta e quella da remoto la forma preferibile e quasi obbligata di celebrazione dei giudizi durante la fase dell'emergenza dovendo prevenirsi sino al 31.1.2021 forme di contatto personale che possano favorire il propagarsi dell'epidemia. Laddove l'udienza debba, invece, necessariamente celebrarsi in presenza e quando il numero dei

processi già fissati non sia compatibile con le esigenze di prevenzione del rischio di contagio (famiglia, locazioni, amministrazioni di sostegno, protezione internazionale etc.) è fatto obbligo ai Giudici, togati ed onorari, ove non siano state rese loro disponibili aule idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie in relazione al numero dei processi fissati, di limitare la trattazione a poche procedure che si quantificano in 5 secondo fasce e ad orario per ogni singola causa, ovvero di tener conto delle specificità del singolo procedimento.

A tal fine dovranno procedere al rinvio telematico di tutte le altre procedure, ovvero disporre il differimento della trattazione in udienze straordinarie fissate nella stessa settimana in aule idonee libere in altri giorni, ovvero rinviandone la trattazione anche in orari pomeridiani dove è minore il flusso di persone in ingresso dopo averne dato preventiva comunicazione alla Dirigenza per assicurarsi la disponibilità di aule idonee.

È fatto obbligo alla Dirigenza nella gestione delle aule di assegnare ai Giudici civili che devono celebrare udienze in presenza quelle aventi caratteristiche idonee a consentire il rispetto delle prescrizioni sanitarie.

Compete, pertanto, al Giudice togato ed onorario verificare preventivamente tutte le udienze già fissate e le aule loro assegnate al fine di adottare i consequenziali provvedimenti resi necessari dalla finalità di evitare il rischio di contagi dentro e fuori l'aula, laddove esista rischio di assembramento e non possa garantirsi il minimo distanziamento nell'attesa fuori dell'aula.

Va a tal fine evidenziato che in caso di contemporaneità di udienze in presenza sullo stesso piano essi dovranno, nella individuazione delle fasce, adottare le misure necessarie coordinate tra tutti i giudici per evitare sovraffollamenti all'esterno nell'attesa nel piano, tenuto conto degli spazi comuni a loro disposizione tra loro condivisi, ovvero chiedendo, in caso di contemporaneità, la disponibilità di altre aule libere nel palazzo anche in altri giorni durante la settimana.

Si delega, pertanto, il Consegretario, a verificare con i direttori la disponibilità di aule ed a comunicarla settimanalmente alla dottoressa Autuori, cui i giudici potranno rivolgersi nelle ipotesi suindicate.

Devono intendersi, inoltre, sospese sino al 31 gennaio 2021 tutte le udienze domiciliari di esame degli interdicendi e dei beneficiandi di amministrazione di sostegno, con particolare riferimento a quelle da espletarsi presso le RSA o le case di cura private, salvo grave e comprovata urgenza che rende l'esame insuscettibile di differimento.

Si invitano all'uopo i G.O.P. a rinviare le udienze domiciliari già calendarizzate ed a verificare con massimo rigore l'effettiva sussistenza di una urgenza indifferibile in caso di successiva istanza dei difensori.

## SEZIONE LAVORO

L'analisi dei singoli ruoli di udienza ha consentito di accertare che la modalità di trattazione scritta dei procedimenti *de quibus* ' *mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte...e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*', di cui alla lettera h) dell'Art. 83 comma 7 esaurisce gran parte del ruolo dei Giudici del lavoro, ditalchè non ha senso estendere, nell'attuale contingenza sanitaria, l'ulteriore modalità di trattazione da remoto, senza necessità neppure di introdurre un numero massimo di fascicoli da trattare in udienza essendo la trattazione in presenza meramente residuale.

Tutte le altre cause ( non urgenti, non celebrabili con trattazione scritta e non celebrabili da remoto con applicativo TEAMS), dovranno essere rinviate telematicamente dopo il *31.01.2021*, salvo che ricorra una delle ipotesi di urgenza.

Valutati i singoli ruoli di udienza, i Giudici del lavoro dovranno procedere al rinvio da remoto dandone comunicazione alle parti tramite cancelleria nelle forme consuete e trasmettendo l'elenco nel sito web del Tribunale.

## SETTORE PENALE

Sono state già dettate raccomandazioni e disposizioni, anche tramite i Presidenti di sezione, che si confermano nuovamente per programmare la gestione delle udienze penali alla ripresa al fine di consentire una organizzazione del lavoro di medio periodo compatibile con le esigenze di salute del quadro epidemiologico.

**L'aggravamento di quest'ultimo con la proroga dell'emergenza al 31.1.2021 impone di incentivare ove possibile l'uso degli applicativi per la celebrazione delle udienze da remoto entro i limiti di legge, ma, soprattutto di rimodulare le attività ordinarie in presenza.**

Ciò in quanto il numero dei processi da trattare rimane troppo pesante e non compatibile con il quadro generale e l'esigenza di prevenire possibili contagi nascenti da sovraffollamento.

Questa rimodulazione non è necessaria per il dibattimento collegiale in quanto l'attuale gestione in presenza limitata ad un certo numero di processi così come attualmente gestiti **in fasce ed a orario per singolo processo** come indicato per le vie brevi in sede d'interlocuzione, sia dai Giudici, che dalla Camera penale e per iscritto dal COA, non determina, anche tenuto conto degli spazi consentiti nelle aule a disposizione del collegio, un possibile aggravamento del rischio sanitario.

**L'esigenza di un intervento limitativo è, invece, necessaria con riferimento alla fase GUP della U.P. ed al dibattimento penale monocratico in presenza particolarmente quello davanti ai GOP in affiancamento** in quanto il numero dei processi da trattare presenti sul ruolo,

benché già diminuito nella misura del 40-50% con precedenti raccomandazioni deve ritenersi oggi eccessivo. Si raccomanda pertanto ai Giudici togati e GOP di utilizzare lo strumento dell'udienza da remoto, ove possibile, che non ha limiti assoluti di trattazione ed è ovviamente compatibile con il quadro epidemiologico.

Analogamente va ridotta l'attività ordinaria delle udienze monocratiche davanti ai Giudici togati laddove non sia possibile la celebrazione di udienze da remoto di cui si raccomanda l'utilizzo pur consapevoli delle notevoli difficoltà di gestione.

Ciò in quanto per alcune tipologie di attività non sussistono limitazioni di sorta, mentre, per altre l'art. 23 del d.l. 137/2020 declina un principio consensualistico disponibile comunque dalla difesa anche per le udienze istruttorie e di discussione.

**Quello che appare importante nell'attuale fase epidemiologica è ridurre all'essenziale il processo in presenza** evitando ad es. la trattazione delle cd. prime udienze di smistamento dei processi ai GOP in affiancamento che appare preferibile gestire con **rinvii fuori udienza** rimettendo in quella sede le questioni sulla corretta instaurazione del rapporto processuale fissandone la prosecuzione del processo alla prima udienza utile.

In tal modo tenendo presente che oggi vengono trattati dai Giudici monocratici togati in media 15-20 processi ad udienza di cui 8-10 di prima udienza da smistare ai GOP, rinviando questi ultimi fuori udienza residueranno un numero di processi da trattare in presenza che si quantificano in **una decina circa** conformi alle richieste di avvocati, e giudici e che appaiono compatibili con le esigenze sanitarie e con l'attuale stato di valutazione del rischio, ove celebrati a porte chiuse con fasce orarie ed indicazioni puntuali di orario di inizio per ogni singolo processo.

I Giudici togati ed onorari provvederanno, dunque, con tempestività all'individuazione, per ogni singola udienza, dei processi che dovranno essere trattati in presenza nei termini quantitativi massimi come sopra precisati, provvedendo al **rinvio fuori udienza di tutti gli altri** trasmettendo gli elenchi alle cancellerie in tempo utile per consentire la pubblicazione degli stessi sul sito web del Tribunale che dovrà avvenire almeno 7 gg. prima delle singole udienze per consentire a parti e difensori la programmazione delle proprie attività evitando ingressi inutili nel palazzo per evitare ogni inutile esposizione a rischio.

Vengono confermate, altresì, le precedenti direttive e raccomandazioni in punto di priorità di trattazione dei processi che consigliano di dare precedenza oltre che ai detenuti a quelli prossimi alla prescrizione così come intesi nell'attuale vigente previsione tabellare, ovvero quelli prossimi alla triennialità, quelli con parti civili costituite, alla trattazione dei riti alternativi ed alle udienze di discussione, evitando comunque un sovraccarico di presenza in aula o negli spazi adiacenti velleitario ed inutile.

Ciò almeno sino alla eventuale elaborazione di un protocollo condiviso dell'emergenza da elaborare di concerto con il Sig. Procuratore della Repubblica, su base circondariale in deroga alla normativa vigente, così come sollecitato nelle linee guida del CSM del 4 novembre.

Lo svolgimento delle udienze che richiedono attività istruttoria dovrà essere ugualmente rimodulato evitando, se possibile, contemporanee plurime attività di acquisizione della prova testimoniale.

Quanto ai limiti orari di durata dei processi penali in conformità con la disponibilità del COA ad attività flessibile anche pomeridiana deve considerarsi implicitamente sospeso il protocollo che fissava alle ore 14,30 il termine di durata delle udienze, essendo possibile ai singoli difensori determinarsi in senso diverso per la specifica attività da svolgere in udienza oltre l'orario convenuto.

A tal fine nell'individuazione delle fasce orarie appare preferibile lo svolgimento dell'attività istruttoria in prima fascia con uno scaglionamento dei testi dei differenti processi in più sottofasce orarie al fine di garantire il distanziamento nell'attesa fuori dell'aula evitando sovraffollamento per concordare le singole discussioni nella seconda fascia.

Appare opportuno che i singoli Giudici concordino gli orari di acquisizione della prova in presenza con l'ufficio del PM in modo da consentire una citazione testimoniale diversificata e non come avviene in fatto negli orari di rito al fine di evitare sovraffollamenti.

Le udienze in presenza dovranno tutte in ogni caso svolgersi ad orario, nell'ambito delle fasce così come già programmate chiamando un processo per volta ed adottando, a cura dei Giudici procedenti, tutte le concrete misure di prevenzione necessarie e vigilando sulla concreta attuazione di tutte le altre misure già adottate (dai presidi dpi, alla disinfezione dei microfoni, al cambiamento periodico dell'aria di 15 minuti ogni ora di udienza).

La partecipazione dell'imputato detenuto alla stregua dell'art. 23 d.l.137/2020 dovrà avvenire di regola in videoconferenza o da remoto.

I processi penali in presenza potranno svolgersi a porte chiuse nei casi previsti dalla legge di cui all'art. 472 co. 3 c.p.p...

**Rimangono pienamente in vigore tutte le misure di prevenzione di sicurezza di tipo datoriale per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dall'Autorità Ministeriale e da quelle Regionale in precedenza al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.**

Quanto alle aule di udienza destinate alla trattazione delle cause in forma tradizionale la gestione rimane centralizzata e riservata con le attuali modalità.

Nello specifico deve ritenersi conforme al quadro epidemiologico vigente la celebrazione di

udienze in presenza come segue:

- **udienze davanti al GIP:**
- Le Udienze di convalida di arresto e fermo ed interrogatorio ex art. 294 5 comma c.p.p. potranno essere svolte con le modalità di collegamento a distanza con videoconferenza; in subordine, sempre da remoto con applicativo ministeriale autorizzato TEAMS, se ne ricorrono tutte le condizioni sulla base del vigente protocollo in quanto conferme all' Art. 23 D.L. 137/2020;
- Gli incidenti probatori che presentino caratteri di urgenza per la necessità di assumere prove indifferibili potranno essere celebrati da remoto ovvero in presenza nelle Aule destinate solo se ricorrono le condizioni di salvaguardia delle esigenze di prevenzione;
- **Udienze davanti al GUP:**
- appare possibile trattare in presenza nelle aule della cittadella un numero medio di processi che si quantifica come da procedura concertata nel numero massimo di **15** ad udienza.
- I processi andranno trattati a distanza nelle forme della videoconferenza, a porte chiuse con disciplina rigorosa ad orario nelle fasce e per singolo processo adottando tutte le cautele atte ad evitare sovraffollamento e in modo tale da garantire sempre il distanziamento sociale in aula e fuori di essa.
- In caso di processo cumulativo con un elevato numero di imputati maggiore di 10 l'udienza dovrà essere celebrata separatamente ed in aula adeguata esterna alla cittadella; per le udienze camerale davanti al GIP come pure per le preliminari è possibile alle parti depositare memorie a mezzo PEC entro un termine congruo.  
Sarà onere del GUP al momento della pubblicazione del ruolo di chiamate delle cause, da pubblicare nel sito web almeno 4 giorni prima dell'udienza come concordato su base partecipata, specificare quali processi dovranno essere rinviati, anche d'ufficio e quali quelli che verranno trattati.
- **Udienze davanti al Tribunale del RIESAME:** non sono possibili limitazioni almeno sino alla redazione di un protocollo condiviso che è in corso di elaborazione. Sarà onere del Tribunale nel definire gli elenchi delle procedure camerale determinare fasce e singoli orari delle procedure compatibili con le esigenze di garantire distanziamento dentro e fuori l'aula evitando sovraffollamento

## DIBATTIMENTO MONOCRATICO E COLLEGIALE

Non vi sono ulteriori disposizioni da adottare con riferimento al dibattimento collegiale dovendosi confermare le precedenti direttive e raccomandazioni condivise in base alla procedura partecipata.

Quanto al **Monocratico**:

Potranno essere celebrati davanti ai Giudici togati ed onorari non più di **10** processi ad udienza in presenza.

**Gli ulteriori processi dovranno essere celebrati esclusivamente da remoto, ove possibile.**

Tutti gli altri processi pendenti sul ruolo non trattabili in presenza o da remoto dovranno essere rinviati fuori udienza secondo le modalità in precedenza descritte.

## CORTE DI ASSISE

Valgono le precedenti disposizioni e raccomandazioni che si confermano e che sono previste per il dibattimento collegiale per le udienze in presenza non venendo segnalate criticità nella celebrazione con il quadro epidemiologico.

Nel caso in cui non sia possibile garantire la trattazione in presenza in modo compatibile con il rischio sanitario dovrà procedersi da remoto. In tal caso i Giudici popolari potranno essere invitati a

partecipare attraverso gli applicativi ed i p.c. messi a disposizione dal DGSIA mediante invito trasmesso per P.E.O. contenente apposito link in conformità con le linee guida del CSM del 4.11.2020.

## UDIENZE DAVANTI AI GIUDICI DI PACE

Vanno in primo luogo invitati i Giudici di pace alla gestione delle udienze da remoto con gli applicativi ministeriali ove possibile senza limiti di numero nella trattazione dei processi mediante l'utilizzazione dell'applicativo Teams fornito dal Ministero della Giustizia.

Si confermano le precedenti disposizioni e raccomandazioni che prevedono:

### **Nel settore civile**

I processi a trattazione ordinaria in presenza potranno essere celebrati solo se sussistano in concreto le condizioni per garantire la trattazione in presenza un processo alla volta, ad orario fisso nel rispetto degli obblighi di distanziamento e con l'adozione di tutte le cautele necessarie per impedire sovraffollamenti dentro e fuori l'aula tenuto conto della logistica delle relative sedi.

Appare opportuno limitare nella contingenza la trattazione a non più di 10-15 processi ad udienza.

La relativa valutazione dovrà essere operata dal Giudice di pace procedente che, in caso contrario, dovrà rinviare nella prima fascia tutti quelli che non possono essere ugualmente trattati in presenza nel rispetto delle norme di prevenzione di cui dovrà garantirne il rispetto.

E' fatto onere al Giudice verificare tempestivamente i propri ruoli e rinviare fuori udienza i processi da considerarsi in eccesso rispetto all'esigenza di impedire i contagi.

E' fatto onere alla cancelleria dare tempestiva comunicazione sul sito del Tribunale almeno 7 gg. prima dell'udienza, degli elenchi di ruolo dei singoli GDP con indicazione dei processi da trattare e di quelli da rinviare con indicazione della relativa data di prosecuzione al fine di prevenire l'accesso degli avvocati il giorno dell'udienza ovvero nelle cancellerie i giorni successivi per chiedere informazioni.

### **Nel settore penale**

Dovranno essere celebrati in presenza i soli processi la cui trattazione sia compatibile con il rispetto degli obblighi di distanziamento e con l'adozione di tutte le cautele necessarie per impedire sovraffollamenti dentro e fuori l'aula che si quantificano nel numero massimo di 10.

La relativa valutazione dovrà essere operata dal Giudice di pace procedente che, in caso contrario, dovrà rinviare nella prima fascia tutti i processi che non possono essere trattati nel rispetto delle norme di prevenzione di cui sarà sua cura garantirne il rispetto.

**L'accesso alle cancellerie** avverrà tenendo conto delle **prenotazioni** tramite mail come programmate ovvero con prenotazioni dirette nei limiti degli accessi contemporanei giornalieri consentiti con separato OS per evitare sovraffollamenti.

L'iscrizione delle cause a ruolo avverrà con invio a mezzo PEC, fatto salvo, in alternativa, l'invio a mezzo del servizio postale.

Sarà possibile in via eccezionale l'iscrizione cartacea delle cause da parte dei cittadini che non si avvalgano di difesa tecnica.

### **4) Lavoro agile**

In considerazione della recrudescenza del fenomeno epidemiologico, si ritiene di fornire ulteriori direttive, che implicano un massimo sforzo di attenzione ed iniziativa per preservare la salute dei dipendenti mirando, nel contempo, ad assicurare i livelli più elevati possibile di servizio ai cittadini. Nelle more del completamento delle attività strumentali all'avvio dello smart working (fornitura pc portatili, attività di configurazione etc), è ugualmente necessario dare massima tutela ai lavoratori

esposti ad un più elevato livello di rischio in ragione delle problematiche di salute che gli stessi presentano. Si ravvisa l'opportunità di richiamare le recenti indicazioni contenute nell'art. 2 del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 per la loro individuazione:” *Il <lavoratore fragile> richiamato nel presente decreto viene definito tale con esclusivo riferimento alla situazione epidemiologica e va individuato nei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso di riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.*

In tale ipotesi il lavoratore sarà avviato al relativo programma di lavoro agile in attesa dell'integrazione della documentazione sanitaria prodotta. Sarà cura dei responsabili degli uffici redigere il programma di lavoro agile per i suddetti lavoratori, attenendosi alle prescrizioni già impartite con disposizione organizzativa precedentemente emessa (nota prot. n. 7159.U del 26.10.2020).

Per i restanti dipendenti autorizzati al lavoro agile, e successivamente alla prossima comunicazione ed informazione di cui al punto 7 dell'art. 4 dell'Accordo sull'attuazione dello stesso, i singoli responsabili avvieranno il lavoro da remoto per coloro che sono già in possesso della strumentazione utile a garantire la regolare erogazione dei servizi.

Pertanto, si dà mandato al direttore della Segreteria del Personale dottoressa Patrizia Madaio, di procedere alle comunicazioni scaturenti dalla presente disposizione, sia a i responsabili, che alle altre parti indicate nell'Accordo, ed al Consegretario di programmare con accuratezza e speditezza la relativa attività (nota DIGSIA del 03.11.2020), fornendo indicazioni al personale per l'utilizzo dei PC.

## MANDANO

Ai Presidenti di sezione ed ai Magistrati quanto di competenza.

Ai Direttori ed ai Funzionari responsabili dei settori e servizi la puntuale osservanza e la vigilanza sull'esecuzione da parte del personale di assegnazione di tutte le direttive e linee guida impartite con il presente decreto per le attività di cancelleria.

Ai Preposti di segnalare al Consegretario eventuali sopravvenute anomalie nell'esecuzione delle misure di prevenzione e sicurezza.

All'ufficio economato quanto di competenza e la vigilanza sulla costante applicazione delle misure adottate per la prevenzione.

Ai Magrif quanto di competenza.

Al Consegretario di competenza.

Alla Segreteria del personale quanto di competenza.

All'Ufficio Innovazioni quanto di competenza.

Si comunichi al sig. Presidente della Corte d'Appello, al sig. Procuratore Generale, al sig. Procuratore della Repubblica in sede, a tutti i Presidenti di sezione ed ai giudici in servizio presso il Tribunale, togati ed onorari, al personale amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno, all'Avvocatura dello Stato, al Presidente della camera civile e della camera penale e al CSM settima

commissione indirizzo protocollo.csm@giustiziacert.it, ai sindacati, – con preghiera di darne la massima diffusione tra i propri iscritti, alla RSU, agli uffici del GDP del circondario, all'UNEP, al Prefetto, alla Segreteria della Presidenza per la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale, e a tutti gli Uffici interessati dall'esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Francesca Del Grosso



Il Presidente del Tribunale  
Dott. Giuseppe Ciampa

